



# COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE

Provincia di Pescara

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del Reg. Data 16/05/2022	OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO SERVIZIO RIFIUTI (P.E.F.) E TARIFFE TARI ANNO 2022. APPROVAZIONE.
----------------------------------	--

L'anno duemilaventidue, il giorno sedici del mese di Maggio alle ore 19,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto;

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale presenti e assenti i seguenti consiglieri:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1. D'ANGELO Antonio	X	
2. DE GREGORIO Francesco	X	
3. MONTEPARA Katia	X	
4. RONZONE Assunta	X	
5. DI FAZIO Pasquale		X
6. MASTRODICASA Selenia	X	
7. ZAPPACOSTA Luigi Roberto	X	
8. COLANGELO Alessandro		X
9. DE LUCA Daniele		X
10. CACCIATORE Sandro	X	

Assegnati n. 11
In carica n. 10

Presenti n. 7
Assenti n. 3

DATO ATTO della presenza degli Assessori esterni: Lino Sciambra;

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- ⇒ Presiede il Signor DE GREGORIO Francesco nella sua qualità di Presidente;
- ⇒ Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Anna Claudia ARDUINO.
- ⇒ La seduta è PUBBLICA.
- ⇒ Nominati scrutatori i Sigg.//;
- ⇒ Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
  - ◇ il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267, ha espresso parere "favorevole".

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO che:

- l'art. 1, commi da 639 a 705, della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, commisurata ad anno solare;
- l'art.1 comma 780 della Legge 27 dicembre 2019 n.160, dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina IMU e della TASI, fermo restando quelle riferite alla TARI;
- l'art.1 della legge n.147/2013 dispone al comma 654 che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente."*;
- a norma dell'art.1, comma 683 della legge n.147/2013 *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

### DATO ATTO CHE:

- l'autorità di regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) in forza dell'art.1 della legge n. 481/1995 e dell'art.1 comma 527 della legge 205/2017 *"al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico – finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea."* ha attribuito funzioni di regolazione e controllo in materia di servizio rifiuti urbani e assimilati;
- il predetto art.1 comma 527 della legge n. 205/2017 ha attribuito ad ARERA anche le seguenti funzioni:
  - a) *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga" (lett.f)"* ;
  - b) *"approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento (lett.h)"*;
  - c) *"verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi (lett.h)"*;

**VISTE** le deliberazioni ARERA n.443 del 31 ottobre 2019 e successive deliberazioni n.57/2020, n.158/2020, n.238/2020 e la n.493/2020 per la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021, nonché la Deliberazione n. 363 del 03 agosto 2021 che ha introdotto l'MTR-2 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

**CONSIDERATO CHE** la Determina ARERA n. 2/2021-DRIF ha pubblicati gli schemi tipo per l'elaborazione del PEF 2022-2025;

**RILEVATO CHE** l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021 di ARERA delinea una nuova procedura di approvazione del piano economico finanziario articolato in quattro fasi:

- a) Il soggetto gestore predispone il Piano economico finanziario (PEF) 2022-2025 e lo trasmette all'Ente territorialmente competente per la sua validazione;
- b) L'Ente territorialmente competente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- c) verifica di ARERA degli atti e della documentazione trasmessa e approva, fermo restando la facoltà in capo alla stessa di richiedere ulteriori informazioni o proporre modifiche;

**RILEVATO CHE:**

- l'Ente territorialmente competente, secondo quanto indicato all'art. 1.1 dell'Allegato "A" MTR-2 alla deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore, non risulta operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

**RICHIAMATA** la Delibera G.C. n. 36 del 08.04.2022 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema I "*livello qualitativo minimo*" così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

**DATO ATTO CHE** con Deliberazione n. 19 del 28/06/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) anno 2021;

**CONSIDERATO che:**

- il Comune di San Valentino in A.C. affidava, a seguito di esperimento di procedura di gara, alla Soc. CO.SVE.GA. s.r.l. (con sede in c.da Piane 55, Francalilla al Mare – C.F. e P.IVA. 01927480697) il servizio di gestione dei rifiuti urbani e servizi assimilati, fino al 28/02/2022;
- Alla scadenza del contratto suddetto, il servizio di gestione dei rifiuti urbani e servizi assimilati, veniva affidato alla Società RIECO S.p.A. (con sede legale in via Molise –

Cepagatti , C.F. e P.IVA n. 02003780687), con decorrenza dal 01/03/2022 per la durata di 5 anni prorogabile di ulteriori 6 mesi;

**PRESO ATTO** del Piano economico finanziario predisposto dal soggetto gestore Soc. CO.SVE.GA. s.r.l. acquisito al protocollo generale al n. 1344 del 10/03/2022;

**DATO ATTO** che il Piano Economico Finanziario 2022-2025 è stato calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade come da documentazione agli atti, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025 e adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2), come da dettagliata relazione tecnico-finanziaria e dalla documentazione elencata all'art. 7 della deliberazione 363/2021/R/RIF;

**VISTO** l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il Piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti;

**RITENUTO pertanto che** la procedura di validazione del PEF possa essere svolta da una struttura organizzativa del Comune di San Valentino in A.C. come già avvenuto con il PEF MTR 2021-2022;

**VISTA** l'allegata validazione del piano finanziario, sottoscritta dal Responsabile del Settore Tecnico unitamente al Responsabile del Servizio Tributi (Allegato 3);

**RITENUTO** per quanto sopra di approvare il Piano Economico Finanziario 2022-2025 per la determinazione della TARI del servizio di gestione dei rifiuti urbani e i relativi allegati:

- Allegato 1 – Schema di PEF 2022-2025
- Allegato 1A - Relazione di accompagnamento Comune Gestore
- Allegato 1B - Relazione di accompagnamento Comune ente Territorialmente Competente
- Allegato 1C - Relazione di accompagnamento COSVEGA Gestore
- Allegato 1D - Validazione

**RILEVATO** che l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale *"... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività*

quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;

**CONSIDERATO**, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”
- il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- il comma 683, in base al quale “...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

**VISTO** il Piano Economico Finanziario 2022 - 2025 allegato alla presente (**All. 1**), dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2022 di € 246.497, di cui € 1.153 finanziati con contributo MIUR, così ripartiti:

*COSTI FISSI* € 148.836

*COSTI VARIABILI* € 97.661

**RILEVATO** che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita come di seguito:
  - 83,40 % a carico delle utenze domestiche;
  - 16,60 % a carico delle utenze non domestiche;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 28.06.2021, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2021;

**TUTTO** ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2022**, di cui all'**Allegato 2)** relativa alle utenze domestiche e all'**Allegato 3)** relativa alle utenze non domestiche.

**DATO ATTO** del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR- 2;

**Dato altresì atto** che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "*... In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*";

#### **Visti:**

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

#### **Visti inoltre:**

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "*1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022*";
- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: "*5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.*"
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "*....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*";

**Visto** l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città

metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.

**Richiamato**, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con delibera C.C, n. 10 del 08.09.20214;

Con la seguente votazione: Presenti 7, Favorevoli 6, Contrari 0, Astenuti 1 (Consigliere Sandro Cacciatore)

## DELIBERA

**1)** per le motivazioni e valutazioni in premessa esposte, di approvare il **Piano Economico Finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per il periodo 2022-2025 (Allegato 1)**, secondo i criteri previsti dal nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (Mtrr-2), e i relativi allegati 1A, 1B, 1C e 1D, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**2)** di approvare, quindi, per l'anno 2022, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno 2022, di cui all'**Allegato 2)** relativa alle **utenze domestiche** e all' **Allegato 3)** relativa alle **utenze non domestiche**;

**3)** di quantificare in € 245.344 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 1) del deliberato;

**4)** di stabilire che il versamento della TARI sarà effettuato, per l'anno 2022, in nr. 3 rate, con le seguenti scadenze:

- rata 1 acconto: 1° agosto 2022
- rata 2 acconto: 1° ottobre 2022
- rata 3 saldo: 1° dicembre 2022

**5)** di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

6) di trasmettere ai sensi dell'art. 7.6 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif il Piano Economico finanziario, e i documenti allo stesso allegati ad ARERA, ai fini dell'approvazione;

7) di trasmettere altresì telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

8) di procedere ai sensi della Delibera ANAC n. 719 del 27 ottobre 2021, alla pubblicazione sul sito dell'ente, in Amministrazione trasparente, nella sotto-sezione "informazioni ambientali", ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013, del collegamento ipertestuale al sito del MEF in cui i documenti di cui al punto sub 8) sono resi disponibili;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022, con la seguente votazione: Presenti 7, Favorevoli 6, Contrari 0, Astenuti 1 (Consigliere Sandro Cacciatore)

## DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.



**COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE  
( Provincia di Pescara )**

\*\*\*\*\*

OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO SERVIZIO RIFIUTI (P.E.F.) E TARIFFE TARI ANNO 2022.  
APPROVAZIONE.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE**

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile:

San Valentino in A.C., 14/05/2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to (Dott. Fabrizio Nerone)

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:

**Il Presidente**

*F.to DE GREGORIO Francesco*

**Il Segretario Comunale**

*F.to ARDUINO Anna Claudia*

---

*Prot. N. 3699*

*Lì, 15.07.2022*

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio on-line comunale per quindici giorni consecutivi.

**Il Segretario Comunale**

*F.to ARDUINO Anna Claudia*

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- ⇒ È stata affissa all'Albo Pretorio on-line comunale per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ senza reclami;
- ⇒ È divenuta esecutiva il giorno 16.05.2022;
- ⇒ Decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione;  
*Dalla residenza comunale, li \_\_\_\_\_*


**Il Segretario Comunale**

*F.to \_\_\_\_\_*

---

E' copia conforma all'originale da servire per uso amministrativo.

*Dalla Residenza Comunale, li 15.07.2022*



**il Segretario Comunale**  
Dott.ssa Anna Claudia ARDUINO

---

Tariffe TARI - Anno 2022		2022			ka	kb	scostamento K
Tariffe Domestiche		fissa €/mq	variabile €				
	1	0,955	50,03		0,75	1	100
	2	1,121	90,05		0,88	1,8	100
	3	1,274	108,81		1	2,175	75
	4	1,376	118,06		1,08	2,36	20
	5	1,414	146,83		1,11	2,935	5
	6	1,401	170,44		1,1	3,407	1

Tariffe TARI - Anno 2022	2022			kc	kd	scostamento K
	fissa €/mq	variabile €/mq	fissa + variabile			
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,581	0,759	1,340	0,451	3,947	70
2 Campeggi, distributori carburanti	0,799	1,044	1,844	0,62	5,432	60
3 Stabilimenti balneari	0,909	1,196	2,105	0,705	6,22	50
4 Esposizioni, autosaloni	0,601	0,784	1,384	0,466	4,076	70
5 Alberghi con ristorante	1,615	2,122	3,738	1,253	11,0385	45
6 Alberghi senza ristorante	1,276	1,673	2,949	0,99	8,7	100
7 Case di cura e riposo	1,547	2,027	3,573	1,2	10,54	100
8 Uffici, agenzie, studi professionali	1,353	1,781	3,134	1,05	9,26	100
9 Banche ed istituti di credito	1,611	2,119	3,730	1,25	11,02	100
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,226	1,603	2,829	0,951	8,3385	5
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,321	1,735	3,056	1,025	9,0236	1
12 Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,024	1,341	2,365	0,794	6,9745	5
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,312	1,718	3,030	1,018	8,934	20
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,877	1,147	2,024	0,68	5,966	60
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,972	1,277	2,248	0,754	6,639	30
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,615	2,122	3,738	1,253	11,0385	45
17 Bar, caffè, pasticceria	1,615	2,122	3,738	1,253	11,0385	45
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,310	1,718	3,028	1,016	8,936	20
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	3,042	3,987	7,030	2,36	20,7375	25
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,118	1,469	2,586	0,867	7,6375	5
21 Discoteche, night club	1,597	2,095	3,692	1,239	10,894	30